



# COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA

N. 19 del 16-05-2023

SESSIONE Straordinaria SEDUTA Pubblica

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>OGGETTO:</b> | <b>APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023</b> |
|-----------------|--|

L'anno **duemilaventitre** il giorno **sedici** del mese di **maggio** in Rosolini, nell'aula consiliare della Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica convocato ai termini degli articoli 47 e 48 dell'Ordinamento Amm.vo EE.LL., vigente nella Regione, a seguito di un invito scritto datato prot. n. del diramato dal Presidente e notificato nei modi di legge a tutti i consiglieri in carica.

Presiede l'adunanza il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO** Dott. **SORTINO CORRADO** assistito dal Segretario Generale **DOTT. BENFATTO GIUSEPPE**, incaricato della redazione del verbale, accertata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti secondo le prescrizioni dell'art. 52 della L. R. 26/93 e successive modificazioni.

Assegnati n. 16 – In carica n. 16 – Fatto l'appello nominale dichiara aperta/continua la seduta che è pubblica; Presenti N. **9** come segue:

|                               |          |                             |          |
|-------------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| <b>CAVALLO ROSARIO</b>        | <b>A</b> | <b>GALAZZO BIAGIO</b>       | <b>P</b> |
| <b>MODICA CARMELO</b>         | <b>A</b> | <b>BASILE DANIELE</b>       | <b>P</b> |
| <b>DI GRANDE MARTA</b>        | <b>A</b> | <b>GAMBUZZA GIUSEPPE</b>    | <b>P</b> |
| <b>GERRATANA PIERGIORGIO</b>  | <b>A</b> | <b>CAVALLO CONCETTA</b>     | <b>P</b> |
| <b>IEMMOLO MARIA CONCETTA</b> | <b>A</b> | <b>FRATANTONIO LUIGI</b>    | <b>P</b> |
| <b>DI MARI GIUSEPPE</b>       | <b>A</b> | <b>GENNUSO ORAZIO</b>       | <b>P</b> |
| <b>GIURATO ENZO</b>           | <b>P</b> | <b>DI STEFANO LUIGIA</b>    | <b>P</b> |
| <b>SORTINO CORRADO</b>        | <b>P</b> | <b>DI ROSOLINI CONCETTO</b> | <b>A</b> |

**Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 L. 142/90 recepite  
con L.R. 48/91 dell'art. 12 della L. R. n. 30/2000**

---

**Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica**

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Rosolini, li 09-05-2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**F.to VINDIGNI CARMELO**

---

**Parere del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria**

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione concernente l'oggetto.

Rosolini, li 09-05-2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**F.to MODICA VINCENZO**

---



# COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

## PROPOSTA DI DELIBERA

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>OGGETTO:</b> | <b>APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023</b> |
|-----------------|--|

Il sottoscritto Vindigni Carmelo, nella qualità di Responsabile del 4° Settore “Tributi”, nominato con determinazione del Sindaco n. 1 R.G. 1 del 04/01/2022, propone l’adozione del provvedimento sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni;

### Premesso che:

- con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbane assimilati, la legge 147/13, all’articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell’imposta Unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
- la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020-2022), all’art. 1, comma 738, ha soppresso la I.U.C. per le componenti IMU e TASI mantenendo in vigore la componente TARI;
- in materia di criteri tariffari TA.RI., approvazione di tariffe, copertura dei costi dispongono i commi 651-652 (criteri tariffari), 653-654 (costi), 683 (approvazione tariffe) dell’art. 1L.147/13;
- in particolare, l’articolo 1 della legge 147/13, al comma 654, stabilisce che *”In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- a norma dell’articolo 1, comma 683, della legge 147/2013: *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)”*;
- in base all’ articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 2006): *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

### Rilevato che:

- l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) opera in forza della disposizione generale di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, secondo la quale l’Autorità deve perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di

garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...);

- all'Autorità, l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;
- la predetta disposizione (art. 1, comma 527, della L. 205/2017), inoltre, ha espressamente attribuito all'Autorità, tra le altre, specifiche funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:
  - a) *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”* (lett. f);
  - b) *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di Governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h);
  - c) *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”* (lett. i);
- ARERA ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;
- ARERA con la deliberazione n° 493/2020 del 24 Novembre 2020 ha aggiornato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizione tariffarie per l'anno 2021;
- ARERA con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

#### **Dato atto che:**

- secondo l'attuale quadro normativo, spetta al Consiglio Comunale il compito di approvare le tariffe TARI, definite sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto dal soggetto gestore e il processo di programmazione nel bilancio di previsione si completa con la definizione delle deliberazioni relative ai tributi e alle tariffe dei servizi, chesupportano e danno contenuto alle voci di entrata del bilancio di previsione;
- in questo contesto si inserisce la deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA, il cui articolo 6 delinea una nuova procedura di approvazione del piano economico finanziario che si articola in quattro fasi:
  - a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente per la sua validazione;

- b) l'Ente Territorialmente Competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o proporre modifiche;
- d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b);

**Tenuto conto** che nel territorio in cui opera il Comune di Rosolini è presente, ma non ancora operante, l'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale (EGATO), previsto ai sensi del D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e che, pertanto, in base alle vigenti norme, spetta al Comune di Rosolini predisporre annualmente il Piano Economico Finanziario consolidato ed approvare lo stesso, previa validazione da parte dell'Ente Territorialmente Competente (SRR ATO SIRACUSA PROVINCIA);

**Preso Atto** dell'approvazione del Piano Economico Finanziario da parte del Consiglio Comunale con Deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ;

**Esaminato** il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal settore Ecologia e Tributi tramite la società Golem Net Srl, il quale espone un costo complessivo per l'anno 2023 pari ad €. 3.092.970,00, di cui 2.292.527,00 pari alla componente variabile, e 800.443,00 pari alla componente fissa;

**Visto** il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 22.07.2020, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**Richiamato** il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

**Verificato** che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**Considerato** che l'ammontare dei costi risultanti dal PEF e da coprire con tariffa è pari a euro 3.092.970,00 e i costi sono stati suddivisi in quota fissa e in quota variabile secondo quanto previsto dalla delibera Arera 443/2019 e s.m.i;

**Visto** l'allegato Prospetto riepilogativo del Piano Tariffario 2023;

**Preso atto** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011 ed

acquistano efficacia dalla data della pubblicazione nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce;

**Ritenuto** inoltre di stabilire le scadenze per il versamento delle rate della Tari dell'anno 2023 come segue:

- prima rata scadenza 31.07.2023
- seconda rata scadenza 31.08.2023
- terza rata scadenza 30.09.2023
- quarta rata scadenza 15.10.2023
- quinta rata scadenza 31.11.2023
- sesta rata scadenza 31.12.2023
- rata unica scadenza 31.08.2023

**Acquisiti:**

- sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

**Dato atto che:**

- sulla proposta della presente deliberazione sarà acquisito il parere espresso dall'organo di revisione economico- finanziaria;
- sulla proposta della presente deliberazione sarà acquisito il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000;

**Visto** lo Statuto dell'Ente;

**Visto** il Regolamento di contabilità dell'Ente;

**Visto** il Regolamento Nuova Tari;

Si Propone di Deliberare

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di dare atto che il piano tariffario per l'anno 2023 ammonta a €. 3.092.970,00, approvato con Deliberazione di C.C. n. \_\_\_\_\_;
3. Di approvare per l'anno 2023 le tariffe del tributo TARI di cui all'allegato A (Piano Tariffario 2023);
4. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2023;
5. Di stabilire le scadenze per il versamento delle rate della Tari dell'anno 2023 come segue:
  - prima rata scadenza 31.07.2023
  - seconda rata scadenza 31.08.2023
  - terza rata scadenza 30.09.2023
  - quarta rata scadenza 15.10.2023

- quinta rata scadenza 31.11.2023
  - sesta rata scadenza 31.12.2023
  - rata unica scadenza 31.08.2023
6. Di trasmettere a decorrere dall'anno d'imposta 2023, a norma dell'art. 13, commi 15 e 15 ter, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art 15bis del DL 34/2019 convertito con modifiche dalla L 54/2019, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze - esclusivamente per via telematica;
7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo nr. 267/2000.

### **VERBALE DEL 16/05/2023**

**Il testo integrale delle dichiarazioni è riportato, in formato audio digitale, ai sensi degli artt. 45 e 46 del Regolamento delle Sedute Consiliari, e conservato nell'archivio dell'Ufficio di Segreteria che ne assicura la immodificabilità e la conservazione, nel rispetto delle norme contenute nel C.A.D.**

**Il Presidente del Consiglio Comunale**, passa al punto 8) all'ordine del giorno, introduce il punto ed invita il responsabile del Settore Tributi C. Vindigni a relazionare.

**Il Responsabile C. Vindigni** illustra la proposta di delibera, richiamando il riparto tra utenze domestiche e non domestiche della tariffazione, per come derivata dal PEF. Si prevede la possibilità di pagare in sei rate o in rata unica con scadenza ad agosto.

**Il Presidente del Consiglio Comunale** mette ai voti la proposta della delibera che viene votata all'unanimità dei consiglieri presenti e votanti.

**Il Presidente del Consiglio comunale**, quindi mette ai voti l'immediata esecutività della delibera che viene votata all'unanimità dei consiglieri presenti e votanti.

Verbale fatto e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
**F.to DOTT. SORTINO CORRADO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to DOTT. BENFATTO**  
**GIUSEPPE**

---

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 19-05-2023 al 03-06-2023 con n. 949 del registro di pubblicazione.

**Il Messo Comunale**  
F.to LATINO LUIGI

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991 n.44, è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il 19-05-23 per 15 giorni consecutivi ( art. 11, 1° comma).

Rosolini, li 05-06-2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to DOTT. BENFATTO GIUSEPPE

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

**ATTESTA**

Che la predetta deliberazione è pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 19-05-2023 al 03-06-2023 a norma dell'art. 11 della L. R. 3.12.91 n. 44.

[ ] che la stessa è divenuta esecutiva il 16-05-2023 decorsi i 10 gg. dalla pubblicazione.

Rosolini, li 17-05-2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to DOTT. BENFATTO  
GIUSEPPE